

**ORDINANZA PRES. N. 01/2021/AMB**

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

**Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006.  
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA' "PECOL DEI LUPI" IN  
COMUNE DI CORMONS (GO). MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER  
GARANTIRE LA TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI E DEGLI ASPETTI IGIENICO-  
SANITARI. CHIUSURA DELLA DISCARICA.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che in data 05/12/2019 personale del NOE Carabinieri di Udine (acquisita agli atti con prot. 60867 del 20/12/2019), ritenendo violato il disposto di cui all'art. 29-quattordices, comma 1, del D.lgs. 152/2006, sottoponevano a sequestro la discarica di rifiuti non pericolosi sita in località "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO) censita al F.M. 14 p.c. nr. 1681/1 avente superficie pari a 2265 mq; 1683/1 avente superficie pari a 1106 mq; 1683/2 avente superficie pari a 1141 mq; 1685/1 avente superficie pari a 4324 mq del C.C. Cormons;
- che con il medesimo verbale del 05/12/2019 veniva fatto obbligo al Custode giudiziale di custodire la cosa con la dovuta diligenza, di impedire che venisse in qualsiasi modo manomessa, di preservarla da ogni alterazione e tenerla a disposizione della Autorità Giudiziaria competente. Veniva ribadito altresì che qualsiasi accesso ai luoghi e/o adempimento avrebbe dovuto essere oggetto di apposita autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- che il sequestro preventivo veniva convalidato con Decreto del Tribunale di Gorizia Sezione G.I.P./G.U.P. Proc. Pen. Nr. 2682/19 R.G.N.R. e nr. 1735/19 R.G.G.I.P. del 13/12/2019;
- che con nota del 18/12/2019, riferita al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R. (acquisita agli atti con prot. 60869 del 20/12/2019), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia *dopo aver evidenziato* che l'attuale urgenza risultava essere la gestione del percolato, riteneva necessario *che venisse prodotto* in termini brevissimi un provvedimento contingibile e urgente da parte della Regione ai sensi dell'art. 191, c. 1, del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con la medesima nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia dd. 18/12/2019, riferita al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R. (acquisita agli atti con prot. 60869 dd. 20/12/2019), si affermava che a fronte del provvedimento contingibile e urgente da parte della regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 152/2006 la Procura stessa avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti, così da scongiurare qualsiasi compromissione dell'ambiente, e nel contempo così da garantire anche i gestori del percolato di non incorrere in possibili sanzioni penali.

CONSIDERATO che con provvedimento del GIP di data 16/03/2021, riferito al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R., è stato nominato quale amministratore giudiziario dell'attività di discarica "Pecol dei lupi", amministrata da ISONTINA AMBIENTE s.r.l., il dott. Luigi Palumbo, iscritto all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, sezione esperti in gestione ambientale, con studio in Napoli, via Amerigo Vespucci, 9, per i compiti ivi specificati;

#### RICHIAMATE:

- la circolare della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del MATTM, prot. 0005982/RIN del 22/04/2016;
- le proprie precedenti ordinanze n. 01/2019/AMB e 02/2020/AMB;

#### VISTI:

- il Decreto della Provincia di Gorizia n. 31266/2009 del 30/12/2009 con il quale viene prorogata l'autorizzazione all'esercizio per l'anno 2010 della discarica denominata "Pecol dei Lupi" sita in territorio comunale di Cormons;
- il Piano di adeguamento presentato alla Provincia di Gorizia da IRIS Ambiente (all'epoca proprietaria dei terreni e gestore della discarica) al fine di adeguare i lotti 1 e 2 alle disposizioni del D.lgs. 36/2003;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2009, con la quale la Provincia di Gorizia approvando il suddetto Piano, precisa che lo stesso costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e rimanda ad un successivo atto l'autorizzazione definitiva all'esercizio della discarica, previa prestazione delle garanzie finanziarie e del certificato di collaudo;
- il certificato di collaudo redatto in data 29/22/2010 dal quale risulta che i lavori "[...] sono stati eseguiti come da progetto e che gli impianti, nel loro complesso, funzionano correttamente e risultano adeguati allo scopo per cui sono stati progettati e realizzati.";
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 4176 del 30/06/2010;
- l'istanza di riesame dell'AIA presentata in data 28/11/2013 dalla Società Newco s.r.l., subentrata ad IRIS Ambiente (oggi Isontina Ambiente s.r.l.);
- il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 2516 del 14/11/2014 che ritiene inammissibile l'istanza di riesame dell'AIA poiché la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2009 non poteva costituire AIA in quanto, ai sensi dell'allora vigente art. 20 della L.R. 25/2005, costituivano AIA il provvedimento di autorizzazione alla costruzione unitamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio del quale la Società non era in possesso;
- l'istanza di rinnovo dell'AIA presentata da Isontina Ambiente s.r.l. in data 10/07/2014;
- la nota STINQ prot. reg. n. 28388 del 15/10/2014 con la quale il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ribadisce che, per poter dare avvio al procedimento di rilascio dell'AIA, chiede alla Società di trasmettere la documentazione comprovante la piena disponibilità delle aree;
- la sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia n. 244/2014;

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 5163/2015;
- il sopralluogo congiunto del 25/01/2017 presso l'impianto in esame, alla presenza di rappresentanti della Isontina Ambiente s.r.l., di ARPA FVG, della Regione FVG e del NOE di Udine;
- la sentenza Cassazione civile, sez. un., n. 29390/2018, depositata il 15/11/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2106 del 05/12/2019 con la quale, a fronte dell'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi", ne è stato concesso l'utilizzo alla Isontina Ambiente S.r.l. "al fine di garantirne il ripristino e la sicurezza ambientale, mediante l'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica, per un periodo di anni 30 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto di concessione";
- la relazione di servizio datata 15/12/2020, allegata alla nota ARPA FVG prot. n. 0037613/P/GEN/DS del 16/12/2020 nella quale si ritiene opportuno che l'azienda "predisponga e presenti un progetto che consenta di evitare, fin da subito e indipendentemente dall'esito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (SCR n. 1745/2020), l'accumulo di acque meteoriche nell'invaso del lotto 2."

#### CONSIDERATO:

- che dal 31/12/2010 la discarica non è in esercizio per quanto riguarda i conferimenti di rifiuti;
- che in data 09/01/2020, con nota iscritta al prot. n. 958, la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e territorio, ha comunicato di avere svolto le formalità indicate agli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto n. 5864, del 28/11/2016, con il quale sono state acquisite le aree a favore di "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" occorse per l'ampliamento della discarica di Pecol dei Lupi in Comune di Cormons, come di seguito riepilogate:
  - trasmissione decreto alla Corte dei Conti in data 06.12.2016;
  - registrazione c/o Agenzia Entrate in data 16.12.2016;
  - pubblicazione sul BUR n. 51 dd. 21.12.2016;
  - notificazione a mezzo atti processuali civili in data 29.12.2016;
  - deposito somme integrative indennità in data 08.05.2019;
  - domanda di voltura catasto in data 04.07.2019;
  - decreto di intavolazione dd. 01.10.2019.
- che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso con delibera della Giunta Regionale n. 2016 del 5 dicembre 2019 ad Isontina Ambiente s.r.l. l'utilizzo di alcune aree ove sorge la discarica; la concessione trentennale è stata perfezionata nei primi mesi del 2020 a seguito di nulla osta della Procura di Gorizia;
- che la validità e l'efficacia dell'atto di concessione delle aree ad Isontina Ambiente s.r.l. sono subordinate all'ottenimento e al mantenimento per l'intera durata della concessione di tutte le autorizzazioni previste dalla legge;

AVUTO RIGUARDO dell'esigenza di mantenere la tutela dell'ambiente, proseguendo nelle attività oggetto delle precedenti ordinanze n. 01/2019/AMB e 02/2002/AMB, alla luce di quanto confermato da ARPA FVG e da ASUGI nell'ambito delle rispettive competenze:

- ARPA FVG, nota prot. n. 0012588/P/GEN/GO del 28/04/2021:
  - *"Non ci si può ragionevolmente aspettare un sostanziale miglioramento della situazione, se non a seguito della chiusura e del capping del "lotto 2" con*

- conseguente cessazione dell'afflusso di acqua piovana che genera percolato progressivamente più diluito, ma in quantità relativamente costante nel tempo;"*
- *"Si ritiene quindi importante, nelle more della realizzazione delle fasi di cui all'ultimo capoverso, che venga proseguita la gestione delineata dalle "misure contingibili ed urgenti" espresse nell'Ordinanza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia nel 2019."*
  - ASUGI, nota 39629 dd. 29/04/2021 pervenuta al prot.n. 24635 di medesima data:
    - *"si ritiene che vadano effettuate le attività previste, con corretta gestione del percolato, almeno fino al completamento della copertura dell'ultimo lotto, al fine di evitare conseguenze ambientali e/o sanitarie."*

#### RITENUTO:

- che continua ad essere necessaria l'effettuazione delle operazioni di presidio ambientale di seguito esplicitate:
  - aspirazione del percolato presente all'interno del sito e avvio dello stesso, previo eventuale accumulo in silo, con frequenza idonea ad assicurare il contenimento entro valori cautelativi del battente idraulico nel corpo discarica, a trattamento presso impianti esterni autorizzati;
  - effettuazione di campagne di prelievi ed analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali da parte di tecnici incaricati (laboratori esterni ed ARPA) che richiedono un adeguato coordinamento, controllo e supporto da parte di un addetto qualificato;
  - effettuazione di controlli e manutenzioni ordinarie sulle dotazioni impiantistiche presenti e sui teli di copertura;
  - gestione dell'impianto *Pump&Treat* (P&T), realizzato nell'ambito delle attività di bonifica relative al lotto 0 in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 2150/AMB del 1 dicembre 2015 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia, del quale è stato revocato il sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 16/03/2021, con decreto del Tribunale di Gorizia n. 6/2021 del 22/04/2021, attenendosi in particolare alle prescrizioni da ultimo recate dal Decreto n. 829/AMB dd. 5.2.2020;
- di confermare, come già individuato nelle precedenti ordinanze n.1/2019/AMB e n. 2/2020/AMB, la società Isontina Ambiente s.r.l. quale soggetto *incaricato* di svolgere le operazioni sopra indicate;

DATO ATTO altresì che come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il presente atto sarà comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e all'AUSIR entro tre giorni dall'emissione;

#### TENUTO CONTO:

- che con decreto n. 5219/AMB del 23/12/2020, in esito alla domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata da ISONTINA AMBIENTE s.r.l. per il progetto riguardante la variante per la chiusura della discarica di Pecol dei Lupi, in Comune di Cormons è stato stabilito che il progetto era da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.lgs. 152/2006 ed è stato individuato il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati quale autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale [PAUR] di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;

- che alla data odierna non è pervenuta, da parte della società, alcuna istanza di PAUR riguardante il progetto sopramenzionato o istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA di una nuova ipotesi di variante al progetto di chiusura;

CONSIDERATO che agli atti della Regione esiste un progetto di chiusura della discarica approvato dalla Giunta provinciale di Gorizia con deliberazione n. 267/2009, adottata ai sensi del D.lgs. 36/2003 e del DPGR 01/1998, il quale è stato ritenuto e si ritiene ancor oggi coerente con gli obiettivi generali di tutela dell'ambiente e della salute umana;

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 29-decies, comma 9 e l'articolo 28 della L.R. 34/2017;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";
- la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";
- la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

RICHIAMATO l'articolo 11, comma 1, lettera a) della LR 34/2017, ai sensi del quale è individuato nel Comune di Cormons, nella persona del suo Sindaco *pro tempore*, l'Autorità amministrativa che in caso di inerzia da parte della società ISONTINA AMBIENTE s.r.l. darà corso alle attività di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza;

RITENUTO nelle more del completamento dei procedimenti tesi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o del PAUR, atti necessari ai fini della legittima prosecuzione a regime delle sopra richiamate attività, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006, al fine di tutelare le matrici ambientali, così come evidenziato da ARPA FVG e da ASUGI;

ORDINA

alla società ISONTINA AMBIENTE s.r.l.:

1. di procedere alla predisposizione degli atti necessari al fine di addivenire:
  - 1.1. alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cormons (GO), loc. Pecol dei lupi, secondo il progetto approvato con D.G.p. n. 267/2009, aggiornato e modificato in base all'esito delle procedure di cui al successivo punto 2;
  - 1.2. alla sistemazione definitiva del lotto 0 della discarica, secondo il progetto presentato dalla società ai sensi dell'articolo 242 del D.lgs. 152/2006, di cui prot. n. 63613 del 31/12/2018, sul quale è stato espresso parere favorevole dal

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con decreto n. 2287/AMB del 24/05/2019.

2. al fine di dare adempimento alle disposizioni del punto 1.1, di inoltrare entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto approvato con D.G.p. n. 267/2009 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. In base all'esito del procedimento amministrativo:
  - qualora sia stabilito che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità, la società ISONTINA AMBIENTE S.r.l. dovrà trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, copia del progetto aggiornato in base alle indicazioni, i suggerimenti, le raccomandazioni e le prescrizioni del decreto conclusivo del procedimento ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - qualora sia stabilito che il progetto debba essere assoggettato a VIA, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di VIA, la società ISONTINA AMBIENTE S.r.l. dovrà trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, copia del progetto aggiornato in base alle indicazioni, i suggerimenti, le raccomandazioni e le prescrizioni del decreto conclusivo del procedimento ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006.
3. di presentare, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, una proposta operativa per l'eliminazione o la riduzione delle infiltrazioni di acqua meteorica nel corpo rifiuti del lotto 2, corredata da un cronoprogramma delle fasi attuative della stessa, di durata non eccedente il termine di cui al p.to 4, e da un'analisi dei costi economici in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.
4. di proseguire, fino al **31 ottobre 2021** e fermi gli obblighi di bonifica già stabiliti dai provvedimenti che li riguardano, nelle operazioni di presidio ambientale della discarica di seguito elencate:
  - aspirazione del percolato presenti all'interno del sito e avvio dello stesso, previo eventuale accumulo in silo, con frequenza idonea ad assicurare il contenimento entro valori cautelativi del battente idraulico nel corpo discarica, a trattamento presso impianti esterni autorizzati;
  - effettuazione di campagne di prelievi ed analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali da parte di tecnici incaricati (laboratori esterni ed ARPA) che richiedono un adeguato coordinamento, controllo e supporto da parte di un addetto qualificato;
  - effettuazione di controlli e manutenzioni ordinarie sulle dotazioni impiantistiche presenti e sui teli di copertura;
  - sorveglianza operativa sulle operazioni di cui agli alinea precedenti.

DISPONE:

- la comunicazione della presente ordinanza:
  - ai fini dell'adempimento delle disposizioni ivi stabilite, alla società ISONTINA AMBIENTE s.r.l. nella persona dell'Amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo;
  - ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e all'AUSIR;

- al Sindaco del Comune di Cormons, al Prefetto della Provincia di Gorizia, all'ARPA FVG e all'ASUGI;
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul BUR del Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 30 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Massimiliano Fedriga  
*(firmato digitalmente)*

